



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 12 del 13.02.2017

Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 14/01/2009.

L'anno duemiladiciassette addì tredici del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

GRITTI CAMILLA	Presente	ZANI OSCAR	Assente
NODARI DEMIS	Presente		
DRERA SEVERINA	Presente		
CINQUINI MASSIMILIANO	Presente		
BORDIGA RAFFAELE	Presente		
GUZZAGO GIANNA	Presente		
FESTA LAURA	Presente		
GUERRINI MAURIZIO	Presente		
ALGHISI GIOVANNI	Presente		
OLIVINI PAOLO	Presente		

N. Presenti: 10

N. Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al n. 9 dell'ordine del giorno: "Esame ed approvazione modifiche al Regolamento comunale di polizia urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 14/01/2009", e relaziona come segue: "La nostra Amministrazione propone stasera alcune modifiche al vigente Regolamento comune di polizia urbana, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 14/01/2009, esecutiva ai sensi di legge. In via preliminare, preme sottolineare che tali modifiche sono state esaminate in seno alla Commissione consiliare permanente "Bilancio, Statuto, regolamenti e partecipate" ed alla Conferenza dei capigruppo, riunitesi l'8 febbraio scorso. Insieme alle minoranze, abbiamo collaborato per la formulazione di un testo condiviso che pensiamo rispecchi la volontà di avere a disposizione un buon strumento di lavoro che consenta di gestire al meglio questo settore. Le variazioni sono state rese necessarie per adeguare un testo regolamentare per certi versi vetusto, in quanto risalente al 2009, con le rinnovate modalità di raccolta dei rifiuti, che verranno leggermente modificate nei prossimi mesi dalla nuova ditta che gestirà il servizio, ma anche dalla necessità di adeguare i riferimenti legislativi ivi contenute alle nuove normative intervenute in materia e dall'opportunità di adeguare la misura delle sanzioni correlate alle inadempienze, che sono state leggermente innalzate".

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco-Presidente, così come sopra riportata;

PREMESSO che a breve saranno modificate le modalità della raccolta dei rifiuti e per tanto verrà approvato un nuovo regolamento di gestione comunale dei rifiuti;

DATO ATTO che con la presente si vuole modificare parte del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.04 del 14/01/2009 in particolar modo gli articoli 8 - "Nettezza del suolo e dell'abitato", articolo 9 "Rifiuti", articolo 15 "Orari", articolo 26 "Occupazioni con struttura pubblicitarie" e art. 34 "Sovraffollamento in locali ad uso abitativo";

VISTA la proposta di modifica:

- dell'art.8 "Nettezza del suolo e dell'abitato":

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, scaricare, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiale che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere, fango, letame, trinciato e fieno è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedirne ogni spargimento derivanti dal carico stesso.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I proprietari di cortili, terreni, giardini, aree pertinenziali, aree edificabili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 100 a € 1.000,00.

- dell'art. 9 "Rifiuti":

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori o sacchi dati in dotazione, richiudendo il contenitore dopo l'uso ed avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica della raccolta differenziata, le frazioni di rifiuto per le quali la stessa è prevista, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. I contenitori o sacchi devono essere esposti non prima delle ore 18.00 della sera precedente e devono essere ritirati quanto prima e comunque entro le ore 18 dello stesso giorno.

3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, od altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.

4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico – nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.

6. Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di alimenti di ridotte dimensioni.) ecc....

7. E' vietato abbandonare i rifiuti fuori dall'isola ecologica o disperderli in altre zone del paese.

8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

- dell'art.15 "Orari":

L'orario di apertura dei parchi è quello stabilito dall'Amministrazione ed esposto all'ingresso di ogni singolo parco.

- dell'art. 26 "Occupazioni con struttura pubblicitarie":

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto. Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni in attraversamento, ad un'altezza minima da terra di M. 5,10. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti Uffici Comunali e subordinata alla presentazione del versamento, relativamente alla tassa sulla pubblicità.

- dell'art. 34 "Sovraffollamento in locali ad uso abitativo":

E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la presenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dal D.M. Sanità del 05 luglio 1975 e dal Regolamento Locale di Igiene, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile delle persone eccedenti. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, quale sanzione accessoria obbligatoria, il responsabile del settore competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo altresì l'apposizione dei sigilli previa autorizzazione dell'Autorità competente.

La rimozione dei sigilli potrà avvenire successivamente, dietro istanza del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile e dopo il pagamento delle eventuali spese sostenute dall'Ente.

Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento di Igiene Locale e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa al pagamento della somma da €. 160 a €. 500. Delle Violazione rispondono in solido il proprietario/locatore e il locatario.

DATO ATTO che le proposte di modifica suddette sono state esaminate dalla Commissione consiliare permanente "Bilancio, Regolamenti, Statuto e partecipata" e dalla Conferenza dei capigruppo nelle riunioni tenutesi il 08/02/2017;

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Polizia Locale, Dott. Fabio Corioni, interessato circa la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE la modifica:

- dell'art.8 "Nettezza del suolo e dell'abitato":

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, scaricare, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

3. La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiale che per natura e consistenza possono dar luogo al rilascio di polvere, fango, letame, trinciato e fieno è consentita solo qualora detti veicoli siano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedirne ogni spargimento derivanti dal carico stesso.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.

6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.

7. I proprietari di cortili, terreni, giardini, aree pertinenziali, aree edificabili, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati, nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento da € 100 a € 1.000,00.

- dell'art. 9 "Rifiuti":

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori o sacchi dati in dotazione, richiudendo il contenitore dopo l'uso ed avendo particolarmente cura di non depositare ceneri calde o sostanze ed oggetti che possano causare incendi.

2. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica della raccolta differenziata, le frazioni di rifiuto per le quali la stessa è prevista, devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti. I contenitori o sacchi devono essere esposti non prima delle ore 18.00 della sera precedente e devono essere ritirati quanto prima e comunque entro le ore 18 dello stesso giorno.

3. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili, od altri oggetti ingombranti devono essere conferiti esclusivamente negli appositi centri di raccolta differenziata.

4. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico - nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

5. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili.

6. Nei cestelli per la raccolta dei rifiuti dislocati sul territorio comunale possono essere conferiti solo i piccoli rifiuti prodotti per strada (pacchetti vuoti di sigarette, involucri di alimenti di ridotte dimensioni.) ecc....

7. E' vietato abbandonare i rifiuti fuori dall'isola ecologica o disperderli in altre zone del paese.

8. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 ad € 1.000,00, oltre alla corresponsione delle spese di ripristino.

- dell'art.15 "Orari":

L'orario di apertura dei parchi è quello stabilito dall'Amministrazione ed esposto all'ingresso di ogni singolo parco.

- dell'art. 26 "Occupazioni con struttura pubblicitarie":

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, senza la preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1, su aree o spazi verdi compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente Ufficio Comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione delle medesime può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti Uffici Comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto. Lungo le strade urbane è consentita la collocazione degli striscioni in attraversamento, ad un'altezza minima da terra di M. 5,10. L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata dai competenti Uffici Comunali e subordinata alla presentazione del versamento, relativamente alla tassa sulla pubblicità.

- dell'art. 34 "Sovraffollamento in locali ad uso abitativo":

E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la presenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri attualmente indicati dal D.M. Sanità del 05 luglio 1975 e dal Regolamento Locale di Igiene, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile delle persone eccedenti. In caso di ulteriore accertato sovraffollamento, quale sanzione accessoria obbligatoria, il responsabile del settore competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo altresì l'apposizione dei sigilli previa autorizzazione dell'Autorità competente.

La rimozione dei sigilli potrà avvenire successivamente, dietro istanza del proprietario o del titolare di un diritto reale sull'immobile e dopo il pagamento delle eventuali spese sostenute dall'Ente.

Fatte salve le sanzioni previste dal Regolamento di Igiene Locale e da Leggi speciali, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione Amministrativa al pagamento della somma da €. 160 a €. 500. Delle Violazione rispondono in solido il proprietario/locatore e il locatario.

2. DI DEMANDARE al Servizio di Polizia Locale l'esecuzione del presente atto deliberativo e informativo.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti,

CON VOTI UNANIMI, favorevoli n. 10, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Dott.ssa Camilla Gritti



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal . . .
al . . . (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati, . . .

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Castelcovati . . .

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.

267, è divenuta esecutiva il giorno.....

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio